



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

84/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 116 /DA del

13 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso **BALLARINO Filippo + 2 c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 566/2023 della CORTE APPELLO CATANIA– e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA** .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla CORTE APPELLO CATANIA R.G. 143/2020 tra le parti BALLARINO Filippo + 2 cod. fisc. BLLFPP71R04F158Y C/ CAS è stata emessa la Sentenza 566/2023 notificata in forma esecutiva in data 20/10/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione in favore di Ballarino Filippo, di nove mensilità in favore di Macrì Giuseppe e di quattro mensilità in favore di Scuderi Francesca oltre interessi nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 11.800,00 oltre accessori per i vari gradi di giudizio svolti, a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA;

Visto i prospetti formulati dall'Uff. Risorse Umane del 18/09/2023, che si allegano, che determinano l'importo delle mensilità in n favore di Ballarino Filippo in € 15.940,96, in favore di Macrì Giuseppe in € 21.275,10 ed in favore di Scuderi Francesca in € 9.172,44 sui quali, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

Che con precedente Decreto n. 577/DA del 30/9/2019, che si allega, è già stata liquidata la Sentenza n. 795/2017 relativa al precedente giudizio di appello e pertanto occorre procedere alla decurtazione di quanto liquidato in favore di Ballarino Filippo, di Macrì Giuseppe e dell'avv. Sciammetta ,come da prospetto allegato, che determina una spesa complessiva di € 51.127,84

Che sulle competenze da erogare all'Avv. Sciammetta quale distrattario delle spese legali occorre operare la Rit. D'Acconto come da prospetto in calce;

Che con PEC del 18/12/2023 con la quale l'avv. Sciammetta ha comunicato sia il proprio regime IVA che i codici IBAN di tutti i beneficiari;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."


DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 51.127,84 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026 denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
 - **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 566/2023 della CORTE APPELLO CATANIA, che si allega, il pagamento della somma di € 11013,9 in favore del Sig. BALLARINO Filippo + 2 nato a Messina il 4/10/1971 cod. fisc. BLLFPP71R04F158Y, mediante bonifico sul c/c IBAN IT61H 36081 05138 250698 950705 allo stesso intestato ;
 - **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento della somma di € 16.874,74 in favore di Macri Giuseppe nato a Messina il 3/4/1965 cod. fisc. MCRGPP65D03F158L mediante accredito sul c/c IBAN IT81X 36081 05138 226022 726028 allo stesso intestato;
 - **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento della somma di € 9.328,24 in favore di Scuderi Francesca nata a Messina il 3/7/1966 cod. fisc. SCDFNC66L43F158J mediante accredito sul c/c IBAN DE60 6205 0000 0008 6030 45 alla stessa intestato;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 13910,9583 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sentenza 566/2023 della Corte d'Appello di Catania-	Sez. Lavoro
Avv. Mariella Saimmetta	

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 9.533,80
Spese generali		€ 1.430,07
CPA		€ 438,55
Tot. Imponibile		€ 11.402,42
IVA 22%		€ 2.508,53
Tot. Fattura		€ 13.910,96
Ritenuta d'acconto 20% su €	10.963,87	€ 2.192,77
Netto da liquidare		€ 11.718,18

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: www.autostradesiciliane.it

mail: info@autostradesiciliane.it

pec: autostradesiciliane@posta-cas.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Marcella Celesti

Presidente relatore

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliere

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al **n.143/2020 R.G.** promossa

da

BALLARINO FILIPPO (C.F. BLLFPP71R04F158Y), **MACRI' GIUSEPPE** (C.F. MCRGPP65D03F158L), **SCUDERI FRANCESCA** (C.F. SCDFNC66L43F158J), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Catena Sciammetta, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione

Ricorrenti in riassunzione

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (P. IVA 01962420830) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pustorino, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore

Resistente in riassunzione

OGGETTO: contratti a termine.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4152/2013 dell'8.11.2013 il Tribunale di Messina, pur dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra Ballarino Filippo, Macrì Giuseppe e Scuderi Francesca ed il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito Consorzio), rigettava la domanda di conversione in contratto a tempo indeterminato in quanto in contrasto con l'art. 36 del decreto legislativo n.165/2001, nonché la domanda di risarcimento dei danni avanzata dai ricorrenti.

La Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro, con sentenza n. 795/ 2017, in parziale riforma della sentenza sopra indicata, dichiarava illegittimi i contratti a termine stipulati dal Consorzio con Ballarino Filippo (contratto con decorrenza dal 13.8.2000 e termine al 10.11.2000) e con Macrì Giuseppe (contratto con decorrenza dal 7.7.1999 e termine al 4.9.1999, con proroga sino al 4.10.1999) e, per l'effetto, condannava il Consorzio Autostrade Messina a corrispondere a ciascuno dei predetti appellati, a titolo di risarcimento danni, la somma di importo pari a due mensilità e mezzo dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31700/2019, depositata il 4.12.2019, riteneva fondato il primo motivo del ricorso principale proposto da Ballarino Filippo, Macrì Giuseppe e Scuderi Francesca.

In particolare, la Suprema Corte, richiamando la propria precedente ordinanza n.13148/2018 resa in analoga fattispecie di contratti a termine conclusi dal Consorzio, riteneva di dare continuità al principio da essa più volte affermato (con le pronunce n. 2279/2010; n.10033/2010; n.16303/2010; n.8286/2012; n.23702/2013; n.4895/2017), secondo cui, nel regime di cui all'art. 1 D.lgs. 368/2001, la specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta ma anche per relationem sempre che, in quest'ultimo caso, le parti abbiano richiamato nel contratto di



lavoro tra loro sottoscritto altri testi scritti, ad essi accessibili, che prendano in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzino le complesse tematiche operative.

La Suprema Corte riteneva che la Corte di appello Messina non avesse fatto corretta applicazione del richiamato principio, in quanto, benchè nella clausola appositiva del termine non fosse contenuto alcun richiamo – neppure “per relationem” – ad accordi collettivi, aveva fatto ricorso a tali accordi per verificare il requisito di specificità delle ragioni del termine.

Invero, sottolineava il giudice di legittimità, la specifica indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo a fronte delle quali è consentito il ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato deve essere necessariamente espressa nel contratto (sia per indicazione diretta che “per relationem”) e tale requisito formale non può essere surrogato dalla conoscenza che il lavoratore può avere avuto *aliunde* delle esigenze poste a fondamento della sua assunzione a termine.

La Suprema Corte, quanto al secondo motivo del ricorso principale, rilevava che la questione della possibilità di accesso diretto all'impiego pubblico attraverso le liste di collocamento, in ragione del basso profilo professionale di assunzione a termine (agente tecnico esattore), non era stata trattata dalla Corte territoriale e dunque il motivo doveva ritenersi inammissibile per novità della censura e che altrettanto inammissibile era la ulteriore questione dell'avvenuto svolgimento di una procedura selettiva per l'assunzione a termine.

Alla stregua di quanto sopra, la Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarava inammissibile il secondo, assorbiva il terzo ed il ricorso incidentale avanzato dal C.A.S.; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, anche per le spese, rinviava alla Corte di Appello di Catania.



Con atto depositato il 2.3.2020 Ballarino Filippo, Macrì Giuseppe e Scuderi Francesca hanno riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è costituito chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti; in subordine, in applicazione dell'art. 32, comma 5, della legge 183/2010, che il risarcimento venga limitato al minimo edittale o, comunque, entro il massimo di dodici mensilità.

La causa è stata posta in decisione in data 27.4.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli odierni ricorrenti in riassunzione chiedono che, in conformità al principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza sopra richiamata, venga dichiarata la nullità del termine di tutti i contratti stipulati tra Ballarino Filippo, Macrì Giuseppe, Scuderi Francesca e il Consorzio appellato, nonchè la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno nella misura di n. 20 mensilità o, comunque, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Circa la misura del risarcimento, in ricorrenti si riportano alla sentenza di questa Corte n. 1199/2019 (proced. n. 669/2018 R.G.).
2. Ciò premesso, osserva il collegio che, sulla base dell'ordinanza di rinvio della Cassazione, risulta accertata la genericità, e dunque la nullità, delle clausole di apposizione del termine a tutti i contratti a termine stipulati dagli odierni ricorrenti (rispettivamente, da Ballarino Filippo sin dal 2000, da Macrì Giuseppe sin dal 1999 e da Scuderi Francesca sin dal 2004, tutti fino al 2008).
3. Contrariamente all'assunto del Consorzio, che ancora nel presente giudizio di rinvio insiste sulla legittimità dei contratti sottoscritti tra le parti successivamente al 2002, la questione della nullità delle clausole di apposizione del termine ai contratti oggetto di causa non può essere



oggetto di discussione nella presente sede in quanto accertata dal giudice di legittimità con l'ordinanza sopra richiamata.

4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dai ricorrenti, si ritiene che, acclarata la nullità dei termini apposti a ciascuno dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, per violazione della normativa nazionale introdotta per l'attuazione della direttiva 1999/70/CE di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ricorrono i presupposti dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, di cui alla clausola 5 dell'accordo.
5. Trovano in conseguenza applicazione i principi enucleati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 5072/2016, secondo cui:
“ Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5](#), al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla [L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5](#), e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella [L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8](#). ”

Nello stesso senso, tra le pronunce più recenti, si vedano Cassazione civile sez. lav., 16/05/2022 n.15595; Cassazione civile sez. VI, 03/12/2018, n.31174; Cassazione civile sez. lav., 14/12/2020, n.28422.

6. Pertanto, alla luce della richiamata normativa, tenuto conto che l'oggetto del giudizio riguarda l'illegittimo ricorso a contratti a termine stipulati in un arco di tempo diverso per ciascun ricorrente (dal 1999 al



2008 per quanto riguarda Macri; dal 2000 al 2008 per quanto riguarda Ballarino Filippo e dal 2004 al 2008 per Scuderi), considerate altresì le dimensioni del Consorzio, il collegio ritiene equo determinare il risarcimento del danno dovuto in favore di Ballarino Filippo nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in favore di Macri Giuseppe nella misura di nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e in favore di Scuderi Francesca nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Sulle somme così dovute spetta altresì la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo.

7. Le spese di tutti i gradi, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo e del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Consorzio e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, considerato il numero di parti e tenuto conto del *decisum*, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte di Appello,

definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio,

in riforma della sentenza del Tribunale di Messina n. 4152/2013 dell'8.11.2013, condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al risarcimento del danno in favore delle parti ricorrenti tramite versamento di un'indennità pari:

- in favore di **Ballarino Filippo, di otto mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- in favore di **Macri Giuseppe di nove mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;



- in favore di Scuderi Francesca di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;

condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a pagare le spese processuali di tutti i gradi che liquida: - in euro 2.900,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per il primo grado; - in euro 3.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di appello ; - in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione; - in euro 3.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, avv. M. C. Sciammetta.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 27.4.2023.

Il Presidente relatore

Dott.ssa Marcella Celesti

Spese liqui. 2.900,00 ± 527,20
 - 3.200,00 Appello
 - 2.500,00 Cassazione
 - 3.200,00 Rinvio

 11.800,00 + Accessi
 - 2.266,50

 9.533,50

CIA - LIAMBERTI



PROSPETTO Calcolo somme dovute ai Sigg.ri **Ballarino Filippo, Macrì Giuseppe e Scuderi Francesca**

SENTENZA 566/2023 CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO

DESCRIZIONE VOCI	Quota BALLARINO F.	Quota MACRI' G.ppe	Quota SCUDERI F.sca	Spese legali Avv.M. Sciammetta- distrattaria	TOTALE
Risarcim. Riconosciuto Sent. 566/2023 x mensilità	€ 15.940,96	€ 21.275,10	€ 9.172,44	€ 17.217,62	63.606,12
Somma già liquidata con DA 577/2019 preced. Appello	-€ 5.111,00	-€ 4.682,20		-€ 3.306,66	-13.099,86
DIFFERENZA DA LIQUIDARE	€ 10.829,96	€ 16.592,90	€ 9.172,44	€ 13.910,96	50.506,26
Interessi. Dal 29/5/23 al 31/8/23	€ 183,94	€ 281,84	€ 155,80		621,58
TOTALE DOVUTO	€ 11.013,90	€ 16.874,74	€ 9.328,24	€ 13.910,96	51.127,84



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 566/2023 del 29/05/2023 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 08 (OTTO) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Dicembre 2008).

Signor BALLARINO FILIPPO

Nato a Messina il 04/10/1971 c.f.: BLLFPP71R04F158Y

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	39,60
Indennità maneggio denaro	73,37
Premio produttività	127,74
Lavori compl. 17,50%	33,69
Totale	1.992,62
Cessato il 21/12/2008	
	Cedolino 12/2008

Retribuzione mensile: $(1.992,62 \times 8) = € 15.940,96$

Risarcimento danno € 15.940,96

Messina, 18/09/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 566/2023 del 29/05/2023 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 09 (NOVE) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Dicembre 2008).

Signor MACRI' GIUSEPPE
Nato a Messina il 03/04/1965 c.f.: MCRGPP65D03F158L


RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro	6,99
Premio produttività	283,86
Lavoro notturno	151,96
Lavoro domenicale	40,00
Lavori compl. 17,50%	74,87
Totale	2.363,90
Cessato il 02/12/2008	
	Cedolino 12/2008

Retribuzione mensile: $(2.363,90 \times 9) = € 21.275,10$

Risarcimento danno € 21.275,10

Messina, 18/09/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 566/2023 del 29/05/2023 della Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro.
Determinazione risarcimento danno, pari a 04 (QUATTRO) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Dicembre 2008).

Signora SCUDERI FRANCESCA
Nata a Messina il 03/07/1966 c.f.: SCDFNC66L43F158J

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro	6,99
Premio produttività	283,86
Lavoro notturno	91,17
Lavoro domenicale	30,00
Lavori compl. 17,50%	74,87
Totale	2.293,11
Cessato il 02/12/2008	
	Cedolino 12/2008

Retribuzione mensile: $(2.293,11 \times 4) = € 9.172,44$

Risarcimento danno € 9.172,44

Messina, 18/09/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna



10 17614

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

84/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 577 /DA del 30 SET. 2019

Oggetto: Contenzioso BALLARINO + 4 c/ CAS liquidazione della Sentenza 795/2017 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO e pagamento spese legali al distrattario avv. Mariella Sciammetta- .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel contenzioso dinnanzi alla CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO Sez. Lavoro R.G. 479/2014 tra le parti BALLARINO FILIPPO + 4 cod. fisc. BLLFPP71R04F158Y C/ CAS è stata emessa la Sentenza 795/2017 notificata in forma esecutiva in data 1/4/2019, che si allega, con la quale questo Ente, in parziale riforma della Sentenza di I grado, è stato condannato al risarcimento della somma pari alle varie mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto solo in favore dei seguenti tre attori escludendone due dal risarcimento

- N. 2,5 mensilità in favore di Ballarino Filippo;
 - N. 3 mensilità in favore di Falanga Giorgina;
 - N. 2,5 mensilità in favore di Macri Giuseppe;
- oltre al rimborso delle spese legali per € 2.266,20 oltre oneri a favore del distrattario Avv. Mariella Sciammetta ;

Che a seguito di altro giudizio tra il Sig. Ballarino Filippo e questo Consorzio è stata emessa la Sentenza 1187/2017 del Tribunale di Messina con la quale lo stesso è stato condannato alla refusione delle spese legali per l'importo di € 1.100,00 oltre oneri per complessive € 1.605,00, che vengono detratte dalle competenze a lui spettanti

NOMINATIVO	Importo spettante da Sentenza Appello n. 795/2017	Recupero spese Legali Sent. 1187/17	TOTALE
BALLARINO FILIPPO	5.111,00	1.605,00	3.506,00
FALANGA GIORGINA	6.211,83		6.211,83
MACRI GIUSEPPE	4.682,20		4.682,20
Avv. Sciammetta per spese legali			3.306,66
TOTALE da liquidare			17.706,69

Che sulle suddette indennità da corrispondere agli attori, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

Vista la deliberazione n° 4/AS del 17/7/2019 di adozione del bilancio consortile 2019/2021 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 1874/S3 del 26/7/2019 ;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 17.706,69 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
 - **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza 795/2017 del CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO, che si allega, il pagamento della somma di € 3.506,00 in favore del Sig. **BALLARINO Filippo** nato a Messina il 4/10/1971 cod. fisc. BLLFPP71R04F158Y, mediante bonifico sul c/c IBAN IT04Q 07601 03384 000045 189438 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza, il pagamento della somma di € 6.211,83 in favore della Sig.ra. **FALANGA Giorgina** nata a Calatabiano (CT) il 8/10/1964 cod. fisc. FLNGGN64R48B384X mediante bonifico sul c/c IBAN IT06Q 02008 83951 000300 404811 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza, il pagamento della somma di € 4.682,20 in favore del Sig. **MACRI' Giuseppe** nato a Messina (ME) il 3/4/1965 cod. fisc. MCRGPP65D03F158L mediante bonifico sul c/c IBAN IT19Y 07601 05138 226022 726028 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza, il pagamento della somma di € 3.306,66 in favore dell' **Avv Mariella SCIAMMETTA**, nata a Librizzi (ME) il 10/07/1960 Cod. fisc. SCMMCT60L50E571N, al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce mediante bonifico sul c/c IBAN IT68U 05216 82381 000008 380879 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale.
Ing. Salvatore Minaldi

Sentenza 795/2017- Corte Appello Messina		
Avv. Mariella Sciammetta		
Onorari		€ 2.266,20
Spese generali		€ 339,93
CPA		€ 104,25
Tot. Imponibile		€ 2.710,38
IVA 22%		€ 596,28
Tot. Fattura		€ 3.306,66
Ritenuta d'acconto 20% su €	2.606,13	€ 521,23
Netto da liquidare		€ 2.785,43

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 2143 Atto _____ del 2019

Importo € 17.706,69

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 12-11-19 Il Finziario [firma]